



ORDINANZA N. 3 del 05/02/2021

Autorizzazione macellazione ovini e caprini a domicilio

IL SINDACO

- Visti gli art. 1 e 13 del Regolamento per la Vigilanza Sanitaria delle Carni approvato con Regio Decreto 20.12.1928, n. 3298 e successive modifiche;
- Vista la Direttiva 88/409 (*norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni*);
- Visti i Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004 (*rispettivamente sull'igiene dei prodotti alimentari, sulle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale*);
- Visto Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione del 15 marzo 2019 *che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali*;
- Visto il Regolamento CE 1099/2009, art 10; (*relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento*);
- Vista la Legge 23.12.1978, n. 833 (*Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale*);
- Vista la Legge Regionale 04.05.1982, n. 19 (*Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica*);
- Vista la Legge Regionale 16.05.1994, n. 19 (*norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517*);
- Visto il D.Lgs. 31.3.1998, n. 112 art. 117 (*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59*);
- Vista la D.G.R. n. 1084/2011 approvata con delibera Assemblea legislativa RER n. 69 del 22/12/2011 (*Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dal 01/01/2010*);
- Visto il Regolamento Comunale di Igiene Veterinaria, ove approvato;
- Visto la DGISAN 0039812-P -11/11/2020 del Ministero della Salute;
- Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, con particolare riferimento al combinato disposto degli articoli 50, commi 3 / 4 e 107, comma 2;
- Vista **la proposta di emissione di specifica ordinanza sindacale per la macellazione di ovini e caprini destinati al consumo privato della U.O. Igiene Alimenti di Origine Animale - Forlì**

AUTORIZZA

la **macellazione a domicilio degli ovi-caprini** per l'esclusivo consumo familiare **in ogni periodo dell'anno** con l'osservanza delle seguenti norme:

1. chiedere **con almeno 48 ore di anticipo** l'autorizzazione **anche telefonica** al numero 0543/733770/72/74, esclusivamente dal **lunedì al venerdì** dalle ore 09.00 alle ore 12.00, presso la sede **del Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Romagna** di Forlì di Via Don Eugenio Servadei, 3e-3f per prenotare la visita sanitaria indicando l'età dell'animale;
2. **possono essere macellati solo ovini e caprini di età inferiore ai 12 mesi** in ogni giorno della settimana e dell'anno purché non festivi **ed in numero non superiore a 6 per anno**;
3. la visita sanitaria sarà effettuata dal Personale del Servizio Veterinario nella giornata richiesta dall'utente purché i capi siano pronti all'orario indicato e compatibilmente con il numero di prestazioni da effettuare (non si effettuano visite sanitarie nei giorni festivi e nei pomeriggi del sabato o di prefestivi);
4. la macellazione è consentita a qualsiasi privato che disponga di luogo idoneo e gli animali dovranno essere macellati nel rispetto delle norme che disciplinano il benessere, ai sensi dell'art.10 del Reg. CE n.1099/09, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento e nello specifico da personale formato o con adeguate competenze, sia proprietario sia da altra persona sotto la responsabilità ed il controllo dello stesso; i suddetti devono essere in grado di svolgere tutte le operazioni necessarie, con l'utilizzo d'idonei mezzi di stordimento (pistola a proiettile captivo o apparecchi che utilizzano la corrente elettrica) senza causare agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili; all'abbattimento deve seguire in modo rapido e completo la recisione sistematica di entrambe le carotidi del collo possibilmente sull'animale appeso; gli strumenti utilizzati e gli utensili devono essere conservati in buone condizioni d'igiene, lavati e disinfettati prima e dopo ogni macellazione;
5. è fatto divieto di allontanare dal luogo di macellazione le carni e/o gli organi prima dell'avvenuta visita sanitaria; le carcasse devono essere tenute in luoghi puliti e freddi e protette da inquinamento ad opera di insetti, polveri, fumi ed agenti simili;
6. è fatto assoluto divieto di immettere sul mercato carni che sono destinate esclusivamente per consumo privato; a tal fine saranno bollate con timbro triangolare riportante la scritta MUF (macellazione per uso familiare) al termine della visita sanitaria;
7. sottoprodotti e residui di macellazione devono essere gestiti come da REG. 1069/2009;
8. la prestazione sarà successivamente fatturata all'utente in base alle tariffe vigenti.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite a norma di Legge (**violazione art. 13 del R.D. 3298/1928, punita ai sensi dell'art. 16, comma 1 D.L. 196/1999, con la sanzione amministrativa da € 1.549,00 a € 9.296,00; violazione Art. 10 del Reg. CE 1099/09 punita con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00**) e nel caso ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Tale ordinanza ha carattere permanente ed è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla rispettare. **Si intende abrogata ogni ordinanza precedente** riferita alla macellazione di ovi-caprini a domicilio.

IL SINDACO
Daniele Valbonesi
Documento firmato digitalmente

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Comunale, inserita nel sito Internet di questo Comune e trasmessa, per opportuna conoscenza, all'Azienda USL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica - U.O. Igiene degli alimenti di origine animale di Forlì.